



CORTE DEI CONTI


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

COMUNE DI MASSAFRA			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2017	XIV		
Prot.n.	8557	Del	09/03/2017



CORTE DEI CONTI



0001500-07/03/2017-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco
del Comune di
Massafra

Al Segretario generale
del Comune di
Massafra

All'Organo di revisione del
Comune di
Massafra

Al Presidente del Consiglio
comunale del Comune di
Massafra

Oggetto: art. 148 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000

Si trasmette copia della deliberazione n. 38/VSGC/2017, adottata dalla
Sezione regionale di controllo per la Puglia nella Camera di consiglio
del 3 marzo 2017.

Il Direttore del Servizio di supporto

Maria Lucre Sciannameo





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente

Agostino Chiappiniello, relatore

Consigliere

Stefania Petrucci

Primo Referendario

Rossana De Corato

Primo Referendario

Cosmo Sciancalepore

a seguito della Camera di consiglio del 3 marzo 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2016 (deliberazione n.18/2016/INPR);

VISTA la Deliberazione SEZAUT/06/2016/INPR della Sezione delle Autonomie, depositata in data 18 febbraio 2016, che ha approvato le linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Massafra (TA) ha trasmesso nei termini a questa Sezione la relazione-questionario per il referto annuale 2015 sul funzionamento dei controlli



interni (prot. n. 4446 del 13/12/2016) e la risposta (prot. n. 70 dell'11/01/2017) ai chiarimenti istruttori richiesti dal Magistrato;

VISTA l'ordinanza n.28/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, il Presidente Agostino Chiappiniello;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che " Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale."

2. Tale forma di controllo, a seguito dell'ultimo intervento normativo - art. 33 del d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, si incentra sul funzionamento dei controlli interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Il novellato testo dell'art. 148 del TUEL stabilisce, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti, "nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale". Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione è intervenuta anche la previsione normativa di una differente periodicità della relazione, da semestrale ad annuale (ex art. 33 comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012, per la relazione dei Presidenti delle Regioni.

3. Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/2016/SEZAUT/INPR, adottata nell'adunanza del 4 febbraio 2016 e depositata in data 18 febbraio, allo scopo di fornire univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento



della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali relativamente all'esercizio 2015.

3.1 Come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella succitata delibera n.6, l'ampia riforma di cui all'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

3.2 Nelle precedenti linee guida, la Sezione delle Autonomie aveva già evidenziato che "Oggetto di verifica è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, organizzato - secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione - nell'ambito della autonomia normativa e organizzativa dell'Ente. Si tratta di un controllo ampio che abbraccia i diversi aspetti della gestione, dalla regolarità finanziaria al controllo di qualità dei servizi. (...) Il sistema dei controlli interni, delineato dal legislatore nel 2012, punta maggiormente il "focus" sull'organizzazione e sulle finalità delle verifiche e coinvolge direttamente le figure organizzative di maggior livello presenti negli enti, quali il Segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi. Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e di monitoraggio della stessa, alla luce di specifici parametri di valutazione."

3.3. Le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, riassumibili nei seguenti punti, sono già state declinate, inoltre, dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2013 con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati".

4. Deve, infine, rammentarsi che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e



dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Massafra (TA)**, relativamente all'esercizio 2015.

1. L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Massafra ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta nei termini assegnati, in data 11/01/2017 (prot. n.70), corredata da allegati.

Il regolamento del Comune sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2013, è stato trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012 ed è stato acquisito al protocollo n. 510 del 26/02/2013. Inoltre, il medesimo regolamento risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza alle norme sulla accessibilità di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009 e sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Dall'esame complessivo del referto annuale, della risposta ai chiarimenti istruttori e del regolamento del Comune sui controlli interni è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 32.931 abitanti) ha svolto nel 2015 il controllo di regolarità amministrativa e contabile in conformità alle norme del TUEL, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo.

Anche il controllo di gestione, il controllo strategico ed il controllo sulla qualità dei servizi erogati risultano essere adeguati rispetto a quanto previsto rispettivamente dagli artt. n. 196-198 bis, n. 147 e n. 147 ter del TUEL e dal regolamento sui controlli interni.

Per quanto concerne il controllo sulle società partecipate, l'Ente ha evidenziato di detenere partecipazioni solo minoritarie (prevalentemente in consorzi, G.A.L. e unione dei comuni) per le quali ha proceduto al monitoraggio sulla situazione creditoria/debitoria.

1.1. In merito al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** da assicurarsi nella fase successiva al completamento dell'atto, sotto la direzione del Segretario generale, con nota istruttoria è stata richiesta copia del documento in cui sono formalizzate le tecniche di campionamento utilizzate per la selezione degli atti/provvedimenti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativo-contabile. L'art. 7, comma 2, del regolamento sui controlli interni, infatti, stabilisce che compete al Segretario Generale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa stabilendo, con apposito provvedimento, in relazione alle determinazioni comportanti impegno di spesa, ai contratti diversi da quelli rogati nella forma pubblica-amministrativa dallo stesso ed agli altri atti amministrativi da verificare: le loro tipologie, il periodo temporale, la loro quantità percentuale, il metodo di campionamento per la loro scelta casuale.

L'ente ha inviato, in sede di chiarimenti istruttori, un "piano di auditing" del 15/04/2015 in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, in cui si stabiliscono le tipologie di atti e provvedimenti da sottoporre al controllo in esame, anche ai fini dei controlli previsti dal "piano triennale della prevenzione della corruzione", approvato con deliberazione di Giunta



Comunale n.13/2015; gli indicatori sui quali focalizzare i controlli successivi di regolarità amministrativa; la struttura preposta al controllo.

Il controllo de quo è stato effettuato trimestralmente, come previsto dal piano di auditing, attraverso l'estrazione casuale dei provvedimenti entro i primi quindici giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (con riferimento agli atti del precedente trimestre).

L'attività di verifica è avvenuta, quindi, in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti per assicurare, ove possibile, adeguate azioni correttive.

Dall'istruttoria svolta è emerso che, per i primi due trimestri dell'esercizio l'Ente, non essendosi ancora dotato di un programma informatico dedicato, ha proceduto alla selezione degli atti da sottoporre a controllo attraverso l'acquisizione dai vari Settori degli elenchi degli atti rientranti nelle categorie da sottoporre al controllo, per ciascun trimestre. I dati così acquisiti sono stati inseriti in un foglio elettronico excel, ed estratti mediante l'ausilio della funzione di sorteggio "casuale". A decorrere dal terzo trimestre 2015, invece, per l'estrazione degli atti, l'Ente si avvale delle funzionalità predisposte dal software di protocollazione degli atti.

All'esito del controllo, per ciascun atto è stata redatta una scheda, sottoscritta dai componenti della struttura di controllo, contenente gli indicatori scelti ai fini della valutazione di conformità dell'atto (ad esempio: correttezza formale e affidabilità dei dati, rispetto disposizioni comunitarie, statali, regionali, rispetto del termine conclusivo del procedimento, etc).

Le risultanze sono state, poi, riepilogate in report trimestrali (l'Ente ha allegato a titolo esemplificativo il report del quarto trimestre 2015), nei quali per ciascun provvedimento esaminato sono indicate le direttive cui i dirigenti debbono conformarsi in relazione alle irregolarità riscontrate, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 comma 7 del regolamento interno. Le irregolarità rilevate nel 2015, come riepilogate analiticamente dall'Ente nella risposta istruttoria, attengono alla qualità degli atti e non alla legittimità o imparzialità della procedura (tra le irregolarità riscontrate, ad esempio: generica e non specifica indicazione del responsabile del procedimento, mancata indicazione nell'atto del dirigente competente, mancata attestazione di acquisizione del DURC nella liquidazione di fatture ad aziende, irregolarità inerenti la normativa sulla privacy, etc).

Ciascuno dei report trimestrali è stato trasmesso agli organi politici, di controllo, ai dirigenti. Infine, come riferito dall'Ente, a conclusione dell'attività di controllo 2015, con nota n.9850/2016, il Segretario Generale ha emanato una circolare al fine di assicurare, nella predisposizione futura degli atti amministrativi dell'Ente, la regolarità e la correttezza degli stessi.

Si rileva che né nel regolamento né nel piano di audit è specificata la dimensione di atti da sottoporre a controllo, essendo individuati soltanto la loro tipologia e il metodo di sorteggio. Dal riepilogo riportato in maniera puntuale dall'Ente nella risposta istruttoria, si ricava che nell'anno 2015, a fronte di n.2349 atti prodotti, sono stati sottoposti a controllo n. 229 (circa il 9,75% tra determinazioni dirigenziali, ordinanze, permessi di costruire, autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, contratti): nei primi due trimestri sono stati esaminati n.3 atti per



ogni ripartizione, nel terzo e quarto trimestre una percentuale variabile in base alla categoria compresa tra il 5% e il 20%.

Preliminarmente si osserva che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile e come disposto dal comma 2 dell'art.147 bis del TUEL, la tecnica di campionamento utilizzata deve essere motivata. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

E' necessario, inoltre, che la selezione casuale degli atti tenga conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 (art. 1 commi 6-9).

Stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare (nella caso in esame, n.3 atti per ripartizione oppure il 5-10% per ogni ripartizione) per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, pertanto, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione.

Al riguardo si prende positivamente atto di quanto dichiarato dall'Ente circa l'inserimento, tra i parametri di controllo nella scheda di valutazione, dell'indicatore n. 6 "rispetto della normativa per affidamenti diretti ai fini della normativa anticorruzione" e dell'indicatore n.7 "rispetto della normativa sulla trasparenza ex d.lgs. n.33/2013".

Inoltre, il Comune ha dichiarato di aver attivato ulteriori verifiche a campione (ad esempio sull'osservanza dei termini di conclusione dei procedimenti e sulle autocertificazioni), previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione, in applicazione dell'art.1 commi 6-9 della legge n. 190/2012.

Infine, il Comune ha comunicato di aver predisposto l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito internet e di valore pari a 10.

1.2. L'ente ha dichiarato (sezione seconda del questionario), di aver attivato il **controllo di gestione** e, contestualmente alla risposta istruttoria, ha provveduto ad inviare il referto annuale del controllo di gestione di cui all'art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000 per il 2015 e per il precedente esercizio.

Come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 T.U.E.L., il Comune, con deliberazione di Giunta n. 135 del 30/07/2015 ha proceduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2015 ed il Piano della Performance 2015-2017, contenente: gli obiettivi generali assegnati ai responsabili di ripartizione, nonché ai dipendenti loro assegnati; gli obiettivi strategici ed operativi assegnati ad ogni dirigente di ripartizione; la parte finanziaria con indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di investimento per servizi/centri di costo, assegnati ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi.



Con nota istruttoria è stato chiesto al Comune di descrivere sinteticamente le fasi operative con cui viene svolto il controllo di gestione all'interno del Comune, indicando anche i soggetti coinvolti. Si è chiesto, altresì, di illustrare, con riferimento ai servizi più significativi, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità elaborati per il 2015, intendendosi:

- a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra i risultati ottenuti ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
- c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

L'Ente ha comunicato che, con disposizione del Segretario Generale dell'11/05/2015, si è costituito, ai sensi dell'art.10 del regolamento sui controlli interni, l'Ufficio del controllo di gestione (composto da Presidente, Segretario e cinque componenti).

Dall'istruttoria svolta è emerso che il controllo di gestione nel Comune viene attuato con periodicità quadrimestrale, quindi non solo a consuntivo ma in concomitanza di gestione: ciò consente la misurazione, mediante appositi indicatori di risultato, degli scostamenti tra obiettivi programmati e risultati raggiunti, anche al fine di operare opportune azioni correttive nel corso della gestione.

I dirigenti, con periodicità quadrimestrale, riferiscono all'ufficio del controllo di gestione sui risultati dell'attività svolta e i dati vengono, quindi, trasmessi all'Organismo indipendente di valutazione per gli adempimenti di competenza. L'O.I.V. provvede, al termine di ogni anno, alla redazione e trasmissione agli organi politici del referto di controllo, unitamente agli indicatori del controllo di gestione per i principali servizi dell'Ente.

Il Comune ha, infatti, allegato alla risposta istruttoria il referto del controllo di gestione 2015 contenente: la descrizione dello stato di attuazione dei controlli interni, l'analisi della gestione (con i principali indicatori di natura finanziaria), gli indicatori sullo stato di salute organizzativa e di impatto socio economico dei servizi. Inoltre, è stato redatto un report contenente, per ogni ripartizione e per ciascun servizio, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità con le corrispondenti rilevazioni numeriche quadrimestrali.

1.3. Il controllo strategico previsto dall'art. 147-ter del TUEL è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. In sede istruttoria, l'Ente ha comunicato di aver attivato il controllo strategico nell'anno 2015.

Per espressa previsione normativa, infatti, il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi ed il controllo sulle società partecipate sono stati rinviati al 2015 per i Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 ed i 50.000 abitanti (art. 3 del d.l. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012), tra i quali rientra il Comune di Massafra.



Il Comune ha dichiarato di aver affidato il controllo all'O.I.V., ai sensi dell'art.18 del regolamento sui controlli interni, ed esso è stato svolto secondo le seguenti fasi: "pianificazione e programmazione: la Giunta Comunale, in fase di approvazione del piano della performance ha individuato gli indicatori di realizzazione delle linee programmatiche e/o azioni strategiche che intendeva perseguire con l'individuazione dei relativi obiettivi strategici e li ha riportati nell'albero della performance 2015, collegandoli ai relativi obiettivi operativi; attuazione e monitoraggio: l'organo di controllo ha monitorato semestralmente la fase di attuazione redigendo un report da inviare all'organo politico/amministrativo per le eventuali azioni correttive. (...); valutazione: al termine del 2015 l'unità di controllo ha redatto il report conclusivo che è stato trasmesso all'organo politico in sede di approvazione del rendiconto. (...) L'attività di controllo si è focalizzata sui seguenti aspetti: i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti socio-economici connessi ai risultati conseguiti, gli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato, le procedure operative attuate, l'adeguatezza e l'efficacia dei risultati."

Con riferimento alla seconda fase, di "valutazione", il Comune ha precisato, nella risposta istruttoria, che "per il primo periodo (gennaio-giugno 2015) non risultavano ancora approvati il Documento Unico di Programmazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, il bilancio di previsione 2015 e il pluriennale 2015-2017 (approvati comunque, nei termini di legge il 30/07/2015, con DGC n.135), né il piano della performance 2015-2017, che costituisce parte integrante del PEG. Quindi, stante la carenza di atti prodromici di tale rilevanza, l'OIV non ha potuto esaminare nel dettaglio le informazioni utili e necessarie per implementare al meglio il monitoraggio di ciascun obiettivo strategico e, quindi, di valutare le scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi dell'organo di indirizzo politico". Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.18/2014, evidenzia la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali, ad esempio, il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento.

Per quanto riguarda nella specie la corrente annualità, il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 luglio 2015 (cfr. D.M. Ministero dell'Interno 13 maggio 2015), essendo autorizzato, dunque, fino a tale data l'esercizio provvisorio.

Dall'istruttoria svolta è emerso che l'Ente si è dotato degli strumenti di programmazione previsti dalla legge (bilancio di previsione e pluriennale, relazione previsionale e programmatica, PEG e piano della performance, piano triennale di prevenzione della corruzione, piano triennale di trasparenza e integrità, programma triennale di fabbisogno del personale).

Il Comune, inoltre, ha inviato copia del referto sul controllo strategico contenente una descrizione delle metodologie del controllo e gli indicatori di outcome e di efficacia elaborati per il 2015 (punti 3.5.a e 3.5.b del questionario), individuati per ciascun obiettivo strategico.



Per ogni obiettivo strategico è stato rilevato lo stato di attuazione (ad esempio, obiettivo strategico 01.01. "dare attuazione al piano di zona 2014-2016"; indicatori: "n. incontri con autorità di gestione"; "n. incontri per la concertazione"; "redazione piani di intervento, avvio PAC anziani e infanzia"; "impegno delle risorse finanziarie PAC anziani e infanzia"; rilevazione dei risultati (outcome): "erogazione di servizi essenziali in favore di anziani non autosufficienti", "attivazione di sezioni primavera pubbliche e sostegno alle famiglie per la frequenza di asili nido", etc.)

1.4. Dall'istruttoria svolta è emerso, altresì, che è stato attivato presso il Comune di Massafra un sistema di **controllo della qualità dei servizi erogati**, come richiesto dall'art. 147 del TUEL, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale e ai principali servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico).

Sebbene tale forma di controllo debba essere, comunque, ulteriormente perfezionata, L'Ente ha avviato i necessari aspetti progettuali ed organizzativi per il monitoraggio di un "processo" di qualità dei servizi, ed è stata istituita una apposita struttura organizzativa.

In proposito, infatti, il Comune ha dichiarato che con delibera di Giunta Comunale n.164 del 17.09.2015 denominata "attuazione controllo sulla qualità dei servizi e controllo sulle società partecipate non quotate", si è proceduto a rendere operativo quanto previsto dal regolamento, in riferimento alle due forme di controllo in oggetto. Con provvedimento successivo del Segretario Generale, l'Ente ha nominato l'unità di controllo sulla qualità dei servizi erogati, al fine di dare compiuto adempimento a quanto previsto dal capo VI del regolamento sui controlli interni. L'unità, così costituita, ha proceduto alla elaborazione di un questionario di gradimento dei servizi erogati dall'ente, il quale è stato somministrato agli utenti. E' stato, altresì, redatto, al seguito dello scrutinio dei questionari, un report finale pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" e trasmesso al Consiglio Comunale.

1.5. Per quanto concerne il **controllo sugli organismi partecipati**, con nota istruttoria è stato chiesto di illustrare le attività di controllo svolte nel 2015, relazionando sugli esiti delle stesse. L'art. 147-quater, al comma 1, richiede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli vengano esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Il comma 2 prevede, a tal fine, che l'amministrazione stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società. Sulla base di tali informazioni l'ente locale è tenuto ad effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive.



Il Comune, in sede istruttoria, ha precisato di non avere contratti di servizio con le proprie società partecipate. Le partecipazioni del Comune di Massafra sono tutte minoritarie e prive di affidamenti in house di servizi pubblici locali. In ordine al monitoraggio finanziario è stata effettuata la verifica tra debiti e crediti reciproci ex art.6, comma 4, d.l. n.95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 ed allegata al rendiconto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24/2016.

La Sezione evidenzia, comunque, sebbene in presenza di partecipazioni minoritarie in consorzi, GAL o unioni di comuni, la necessità che l'Ente rafforzi il controllo in esame, adoperandosi nello svolgimento periodico di monitoraggi sull'andamento delle società e sui rapporti finanziari con le stesse, sulla situazione contabile, gestionale e organizzativa di ciascuna società, sugli obiettivi assegnati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 147-quater del TUEL e sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'Ente.

1.6. Con riguardo, infine, al **controllo sugli equilibri finanziari**, in sede istruttoria è stato richiesto estratto del regolamento interno di contabilità nella parte in cui disciplini, secondo quanto disposto dall'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-quinquies del TUEL.

L'Ente dispone di un regolamento di contabilità (deliberazione di C.C. n.87/2016) adeguato alle norme sull'armonizzazione ed ai nuovi schemi di bilancio.

P Q M

la Corte dei conti In Sezione regionale di controllo per la Puglia:

- accerta, sulla base del referto annuale del Sindaco e dell'istruttoria svolta, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Massafra (TA)**, per l'esercizio 2015;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale dell'Ente e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Massafra (TA).

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 3 marzo 2017.



Il Magistrato relatore
Il Presidente
(Dott. Agostino Chiappiniello)

depositata in Segreteria

il 03 MAR. 2017

Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Mariarosa SCIANNAMEO)

